



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD  
Via Marconi n. 66  
80059 - Torre del Greco (Na)  
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62 Del 04/05/2023**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVV. RENATO LABRIOLA - SENTENZA R.G. N. 176/2023 (N. 1190/2022 REG. RIC.) DEL TAR CAMPANIA A SEGUITO DI RICORSO PROPOSTO DAL LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. ANNA DI PADUANO G. & C. S.N.C.

**STRUTTURA PROPONENTE :** U.O.C. DIREZIONE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DS 49

**PROVVEDIMENTO :** Immediatamente Esecutivo dal - 04/05/2023

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL'AVV. RENATO LABRIOLA - SENTENZA R.G. N. 176/2023 (N. 1190/2022 REG. RIC.) DEL TAR CAMPANIA A SEGUITO DI RICORSO PROPOSTO DAL LABORATORIO ANALISI CLINICHE S. ANNA DI PADUANO G. & C. S.N.C.

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati

## **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 49**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal sottoscritto dirigente e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso direttore proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

Dichiarata espressamente, con la sottoscrizione, nella qualità di Titolare del trattamento, anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii., e al Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati personali, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 17 gennaio 2018, redatto in conformità alle prescrizioni del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Dichiarata, altresì, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell' ASL NA 3 SUD n°237 del 12/062009 ;

### **Premesso**

- a) Che il TAR Campania, Sezione Prima, con Sentenza n. 176/2023, pubblicata il 09.01.2023 (R.G. n. 1190/2022), ha accolto il ricorso proposto dal Laboratorio Analisi Cliniche S. Anna di Paduano G. & C. s.n.c. e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento privo di numero di protocollo e di data, avente ad oggetto la determinazione del saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016, e le presupposte delibere richiamate, e condannato l'ASL Na-

poli 3 Sud al pagamento in favore del predetto centro accreditato delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con attribuzione all'avvocato Renato Labriola, quale procuratore e difensore antistatario;

- b) Lo Studio Legale Avv. Renato Labriola (P.I. IT02053270613, C.F. LBRRNT64B01B963T) ha trasmesso la fattura n. 5/FE emessa il 17.03.2023 al Laboratorio Analisi Cliniche S. Anna di Paduano G. & C. s.n.c. (P.I. 01285571210, C.F. 03324280639), dell'importo di € 1.843,68, per spese e competenze liquidate con Sentenza n. 176/2023 dal TAR Campania e con pagamento a carico della soccombenente ASL Napoli 3 Sud, come di seguito dettagliato:

<b>Onerario liquidato in giudizio</b>	<b>1.500,00</b>				
<b>Competenze atto di precetto</b>					
<b>Spese gen. ex art. 13 (15% onor.)</b>	<b>225,00</b>				
<b>C.P.A. 4%</b>	<b>60,00</b>				
<b>Imponibile</b>	<b>1.794,00</b>				
<b>IVA 22%</b>	<b>394,68</b>				
<b>Spese esenti art. 15, DPR 633/72</b>					
<b>Totale lordo spese legali</b>	<b>2.188,68</b>				
<b>R.A. 20%</b>	<b>-345,00</b>				
<b>Netto a pagare</b>	<b>1.843,68</b>				

## Considerato

- a) Che i titoli di formazione giudiziale, configurabili e azionabili nei confronti della Pubblica Amministrazione, comportano esecuzione forzata volta all'esproprio dei beni dell'ente che risulta debitore e al quale si applica il disposto dell'art. 2910 c.c. e le regole del codice di p.c. previste in materia;
- b) Che l'esecuzione del giudicato costituisce un obbligo della Pubblica Amministrazione impostole nel superiore e generale interesse della giustizia e che non consente potere discrezionale su tempi e modalità di adempimento;
- c) Che la mancata ottemperanza alla volontà giurisdizionale, anche nella forma di sentenza non passata in giudicato e/o impugnata (l'art. 337 c.p.c. stabilisce che l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione, fatta salva la sospensione ope judicis), dà luogo a illecito civilistico e danno erariale per il prodursi di interessi moratori o di somme dovute a titolo di maggior danno che possono essere richieste al funzionario responsabile del procedimento di emissione del titolo di spesa che abbia ritardato la conclusione della procedura;

- d) Che in relazione al principio di responsabilità della Pubblica Amministrazione, si procede all'istruttoria di merito dell'istanza ai fini della verifica della ragionevolezza e della esattezza del credito vantato e quindi della necessità di eventuale opposizione in giudizio o di accoglimento della richiesta, per il successivo stadio, di notifica della sentenza, del decreto ingiuntivo e/o dei conseguenti atti esecutivi;
- e) Che, svolta ogni utile verifica per tutto quanto sopra evidenziato, è altrettanto obbligatorio procedere il più celermente possibile al pagamento delle somme ove ingiunte al primo provvedimento del primo grado di giudizio, onde evitare gli aggravii economici di atti di precetto, pignoramento ed assegnazione;

### **Acquisite agli atti**

- a) la fattura n. 5/FE emessa il 17.03.2023 dallo Studio Legale Avv. Renato Labriola (P.I. IT02053270613) al Laboratorio Analisi Cliniche S. Anna di Paduano G. & C. s.n.c. (P.I. 01285571210), dell'importo di € 1.843,68, per spese e competenze liquidate con Sentenza n. 176/2023 dal TAR Campania e con pagamento a carico della soccombente ASL Napoli 3 Sud;
- b) la dichiarazione resa dall'avvocato Renato Labriola – in qualità di procuratore anti-statario del Laboratorio Analisi Cliniche S. Anna di Paduano G. & C. s.n.c. – che il credito di cui alla Sentenza n. 176/2023, pronunciata dal TAR Campania il 14.12.2022 e pubblicata il 09.01.2023, non è stato oggetto di precedente incasso;
- c) La dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da Paduano Giuseppe (C.F. PDNGPP78H27F839D) – in qualità di rappresentante legale del Laboratorio Analisi Cliniche S. Anna di Paduano G. & C. s.n.c., con sede a Cicciano (Na), C.A.P. 80033, in Piazza Giuseppe Mazzini, n. 2 (P.I. 01285571210 – C.F. 03324280639) – di essere un soggetto passivo d'imposta;

**Rilevato** che, nel caso di specie, in considerazione del disposto della circolare n. 203/E del 06.12.1994 dell'Agenzia delle Entrate, dell'art. 18 del D.P.R. 633/72 e della circolare protocollo ASL Napoli 3 Sud n. 78741 del 26.06.2017, la controparte, Centro Diagnostico San Paolino di Cozzolino Isarda s.n.c., è:

- a) Soggetto passivo d'imposta e pertanto il costo IVA non è addebitabile alla soccombente ASL Napoli 3 Sud;

**Ritenuto**, quindi, di dover liquidare le spese di lite allo Studio legale Avv. Renato Labriola (P.I. IT02053270613, C.F. LBRRNT64B01B963T) con sede a Caserta, CAP 81100, in Via Don Bosco, n. 27, come da tabella che segue:

Onerario liquidato in giudizio	1.500,00			
Competenze atto di precetto				
Spese gen. ex art. 13 (15% onor.)	225,00			
C.P.A. 4%	69,00			
<b>Imponibile</b>	<b>1.794,00</b>			
IVA 22%				
Spese esenti art. 15, DPR 633/72				
<b>Totale lordo spese legali</b>	<b>1.794,00</b>			
R.A. 20%	-345,00			
<b>Netto a pagare</b>	<b>1.449,00</b>			

### DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa di:

1. Di prendere atto della Sentenza n. 176/2023 (R.G. n. 1190/2022), pronunciata dal TAR Campania, Sezione Prima, il 14.12.2022 (pubblicata il 09.01.2023), su ricorso proposto dal Laboratorio Analisi Cliniche S. Anna di Paduano G. & C. s.n.c.
2. Di liquidare all'avvocato Renato Labriola (Via Don Bosco n. 27 – C.A.P. 81100 Caserta, P.I. IT02053270613, C.F. LBRRNT64B01B963T) le spese di lite di cui alla Sentenza TAR Campania n. 176/2023, come da prospetto che segue:

Onerario liquidato in giudizio	1.500,00			
Competenze atto di precetto				
Spese gen. ex art. 13 (15% onor.)	225,00			
C.P.A. 4%	69,00			
<b>Imponibile</b>	<b>1.794,00</b>			
IVA 22%				
Spese esenti art. 15, DPR 633/72				
<b>Totale lordo spese legali</b>	<b>1.794,00</b>			
R.A. 20%	-345,00			
<b>Netto a pagare</b>	<b>1.449,00</b>			

3. Di inviare il presente provvedimento all'UOC G.E.F. per il pagamento all'avvocato Renato Labriola (P.I. IT02053270613, C.F. LBRRNT64B01B963T) dell'importo di € **1.449,00**, con accredito sul seguente conto: IBAN: IT 61 Z 05142 74890 CC1081003007.
4. Di imputare il costo al conto "Accantonamento Fondo Rischi".
5. Di rendere, per l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Atto non soggetto a controllo, ai sensi della L.R. 32/94, art. 35.

Il sottoscritto Dirigente Responsabile provvederà a curare ogni adempimento relativo alla esecuzione della presente determinazione, che viene resa immediatamente esecutiva, nonché alla pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio Informatico.

**Il Direttore della Struttura**

**( PELUSO ROSANNA )**

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n82 s.m.i. e norme collegate.

- Sostituisce la firma autografa)